

COMUNE DI SIAMANNA

Provincia di Oristano

Area Amministrativa e Socio-Culturale

REGOLAMENTO GENERALE PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Approvato con delibera C.C. n. 74 del 28.12.2001 e dichiarato esecutivo dal CO.RE.CO. di Cagliari con provvedimento n°277/010/2002 nella seduta del 20.02.2002;

Modificato e integrato con delibera del C.C. n°30 del 26.08.2010

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Funzioni del Comune

Ai sensi della legge n. 328 del 2000 e D.P.R. 03.05.2001 e seguendo gli indirizzi della vigente normativa regionale, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Art.2
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Siamanna esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con art.25 del D.P.R.24.07.1977 n.616, con art. 9 della legge 8 Giugno 1990, n.142, con art.132, comma 1 del D. Lgs. 31.03.1998, n.112, con art. 6 della legge 8 Novembre 2000, n.328 e con le leggi regionali vigenti in materia socio-assistenziale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109,come modificato dal D. Lgs 03-05.2000, n.130) e al D.P.C.M. 04.04.2001, n.242.

Art.3
Commissione Comunale per i servizi sociali

E' istituita una Commissione Comunale per i servizi sociali, costituita da:

- Sindaco o Assessore delegato;
- 1 Consigliere della maggioranza;
- 1 Consigliere della minoranza;
- 1 rappresentante degli anziani scelto annualmente da un'assemblea di persone anziane;
- 1 rappresentante dei giovani scelto annualmente da un'assemblea dei giovani (15/25 anni);
- Assistente Sociale comunale (componente e segretario verbalizzante);
- 1 rappresentante degli organismi di volontariato sociale.

La Commissione così composta ha le seguenti funzioni:

- 1) esprimere proposte per la predisposizione del Programma socio-assistenziale triennale;
- 2) esprimere pareri sulle modifiche regolamentari o l'adozione di regolamenti inerenti i servizi sociali, nonché in merito all'istituzione di nuovi servizi di particolare rilevanza;
- 3) esprimere pareri ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno acquisirli.

La Commissione per i servizi sociali può essere convocata dal Sindaco anche su richiesta del Responsabile del servizio e dei componenti della Commissione stessa.

ART.4

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

- 1) il servizio di assistenza economica;
- 2) il servizio di assistenza domiciliare;
- 3) integrazione della retta di ricovero per anziani
- 4) il servizio di assistenza scolastica per minori portatori di handicaps;
- 5) servizi del Centro di Aggregazione Sociale;
- 6) interventi a tutela della maternità e assegni per nucleo familiare.

Art.5

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai commi 2 e 3 del D. Lgs. N.130/2000 e dal D.P.C.M. 04.04.2001, n.242, per quanto applicabile, nonché da eventuali nuove disposizioni statali e regionali che disciplineranno la materia.

CAPO II

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE -

Art.6

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del

T. U. 25.07.1998, n.286.

Art. 7
Criteria di accesso

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno o in condizioni di maggiore fragilità, debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente organizzati.

Pertanto, dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure di contrasto al disagio socio-economico disponibili.

Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

Le persone e le famiglie devono concorrere al costo dei servizi in base alle loro condizioni economiche e secondo la normativa vigente.

Art. 8
Servizi disciplinati

Il presente regolamento, per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio - assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio - assistenziali e dei servizi semi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio - assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 9
Disponibilità dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedano l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

Art. 10
Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari

interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'Art.2, comma 3 della Legge n.328/2000 e secondo le normative regionali vigenti in materia socio - assistenziale.

Art.11

Elementi delimitanti lo stato di bisogno

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) l'esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a e b, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio - assistenziali in favore dello stesso soggetto e/o della sua famiglia.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, dall'Ufficio Servizi Sociali, a seguito di apposita istanza da parte dell'interessato richiedente l'assistenza economica; in via eccezionale tale istruttoria può essere promossa d'ufficio dal servizio sociale in seguito a formale segnalazione.

Art.12

Definizione di minimo vitale

Per minimo vitale s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune, ai sensi della normativa regionale vigente che stabilisce il valore economico del minimo vitale rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, recepisce annualmente gli aggiornamenti ISTAT relativi al costo della vita approvati dagli organi regionali competenti.

Art.13

Assistenza economica

- 1) L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della *continuità* (quale integrazione di redditi insufficienti al

soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della *straordinarietà* (per occasionali situazioni di emergenza) o di *specificità* (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia). L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

- 2) Gli interventi economici possono essere attivati anche per erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie.
- 3) L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
- 4) I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

Art. 14

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune, corredata da un'autocertificazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale, provvede d'ufficio anche su iniziativa di Enti e organizzazioni del volontariato.

Art. 15

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto, nel precedente articolo dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 16
Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico viene istruita tempestivamente dal Servizio Sociale comunale che redigerà in ogni caso una relazione sulla situazione reale del richiedente da cui deve scaturire se l'intervento è necessario ed in quale forma e misura intervenire, e comunque entro 7 giorni dall'acquisizione al protocollo o dalla segnalazione d'ufficio salvo casi d'urgenza salvo casi d'urgenza, per i quali l'intervento dovrà essere immediato.

In caso di diniego va comunque comunicato al richiedente.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari .

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini più approfondite.

CAPO III
ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.17
Definizione del servizio di Assistenza Domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità, indipendentemente dall'età cronologica.

Art. 18
Finalità

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari di base.

Art.19

Prestazioni

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, etc.);
- g) qualsiasi altra prestazione si renda necessario effettuare previo accordo tra l'Assistente Sociale che coordina gli interventi e gli operatori del servizio.

Art. 20

Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dall'Assistente Sociale. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata l'autocertificazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione utile per la valutazione della domanda.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'ente, a favore di persone che vivono in situazioni economiche precarie. L'ordine di ammissione è valutata e disposta in base:

- alla data di presentazione della domanda del servizio;
- dall'entità della necessità e/o dell'urgenza.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato (ISEE del nucleo familiare);

Art. 21bis

Lista d'attesa

L'Amministrazione Comunale provvederà annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, a stabilire l'entità delle risorse economiche da destinare al S.A.D. tenendo conto dell'utenza già usufruente e della spesa media dell'annualità precedente.

Qualora le risorse finanziarie destinate non fossero sufficienti a far fronte ad ulteriori domande, sarà redatta dall'Assistente Sociale, una lista d'attesa graduata (fino a un massimo di 150 punti), ai fini dell'accesso al servizio e formulata in base ai seguenti indicatori di priorità individuati dal Servizio Sociale:

- | | |
|--|----------|
| a) persona che vive da sola a rischio di istituzionalizzazione: | punti 40 |
| b) patologia che comporta un elevato carico assistenziale: | punti 30 |
| c) problemi oggettivi del coniuge e/o dei figli a gestire la situazione: | punti 20 |
| d) problemi di relazione con il coniuge, i figli o i nipoti che riducono l'accudimento all'anziano/a: | punti 10 |
| e) avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare: | punti 10 |
| f) situazione economica complessiva del nucleo familiare della persona richiedente e dei figli che non consenta la messa in atto di interventi di natura privata che non soddisfino le necessità assistenziali dell'anziano/a quali: | |
| 1. reddito familiare annuo pari o inferiore al minimo vitale | punti 40 |
| 2. reddito familiare annuo oltre il minimo vitale: | punti 10 |

In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la priorità per l'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Non verrà inserito in lista d'attesa il cittadino già usufruente di un piano personalizzato finanziato ai sensi della L. 162/98 con un punteggio pari o superiore a 50 punti.

Art.22

Partecipazione al costo di servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare sono chiamati a concorrere al costo del servizio sulla base dei parametri indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune.

In fase di presentazione della domanda, il cittadino richiedente verrà informato dall'Assistente Sociale dei costi previsti a suo carico, nel caso di attivazione del servizio, nonché di tutte le procedure inerenti alla determinazione del dovuto pagamento.

La compartecipazione da parte dell'utenza non sarà prevista, oltre che nelle situazioni esonerate per reddito, anche nelle situazioni in cui l'intervento venga disposto da parte dell'Autorità giudiziaria o da parte del Servizio Sociale per una funzione di controllo/monitoraggio di una situazione a rischio.

Ai cittadini con un reddito familiare (nucleo convivente) ISEE annuo pari o inferiore al minimo vitale (stabilito annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna) il servizio verrà erogato gratuitamente.

In caso di presentazione di un valore ISEE pari a zero, si terrà comunque conto delle risorse economiche a qualsiasi titolo possedute ovvero delle entrate esenti IRPEF quali: indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, rendite etc.

Il costo a carico dei cittadini con un reddito familiare (nucleo convivente) ISEE annuo superiore al minimo vitale è determinato in misura proporzionale al costo del servizio e in applicazione della seguente modalità di calcolo:

formula base

$(\text{ISEE utente} - \text{minimo vitale}) \times 100 / (\text{minimo vitale} \times 4 - \text{minimo vitale}) = \% \text{ contribuzione dell'utente al costo del SAD}$

Esempio:

$(9.500,00 - 4.223,73) \times 100 / (4.223,73 \times 4 - 4.223,73) = 41,63 \%$

formula integrata

Nel caso il richiedente il servizio risulti percettore di indennità di accompagnamento e/o rendite INAIL mensili uguali o superiori a € 400,00, verrà introdotto un correttivo del valore di 10 per ogni beneficio (indennità, rendita etc.) percepito, pertanto la formula base sarà così modificata:

A) Utente percettore di indennità o di rendita:

$10 + (\text{ISEE utente} - \text{minimo vitale}) \times 90 / (\text{minimo vitale} \times 4 - \text{minimo vitale}) = \% \text{ contribuzione dell'utente al costo del SAD}$

B) Utente percettore di indennità e di rendita:

$20 + (\text{ISEE utente} - \text{minimo vitale}) \times 80 / (\text{minimo vitale} \times 4 - \text{minimo vitale}) = \% \text{ contribuzione dell'utente al costo del SAD}$

Ogni anno dovrà essere utilizzato per il calcolo l'importo aggiornato dalla Regione Autonoma della Sardegna relativo al minimo vitale.

In ogni caso la spesa complessiva mensile a carico del Comune per ciascun utente non potrà essere superiore a quella corrispondente all'erogazione di n° 50 ore mensili di S.A.D.

Eventuali deroghe finanziarie potranno essere autorizzate dall'Organo esecutivo a seguito di segnalazione tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.

Art. 23

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogati a domicilio di persone non autosufficienti, così come previsto attualmente dal Piano socio-assistenziale Regionale 1998/2000, facendo salvo quanto sarà previsto dai successivi Piani Regionali.

Quando sarà operativa l'Unità di Valutazione Geriatrica che si occuperà dell'ammissione al servizio dell'utente, il Comune provvederà ad attivare il servizio di assistenza domiciliare anche in deroga ai criteri di cui al precedente art.20, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie del Bilancio dell'Ente.

Art.24

Servizio Residenziale

I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle Comunità Alloggio e dalle Case Protette.

La Comunità Alloggio è destinata ai soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.

Le Case Protette sono destinate ai soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

ART. 25

Inserimento in servizi residenziali

L'inserimento in Comunità Alloggio e Case Protette è limitato al perdurare delle condizioni di precarietà e non può essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. Può inoltre essere disposto su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il Comune, secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, regionale, nonché dalle disposizioni specifiche comunali, integrerà la retta di ricovero del soggetto in struttura residenziale.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente con il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo familiare di appartenenza, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui intende usufruire. Il Comune ai fini dell'inserimento provvederà ad effettuare un'indagine sulle strutture presenti nel territorio, corrispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti, nonché alle esigenze dell'utente, successivamente si individuerà l'onere finanziario che ne scaturirà e si stipulerà apposita convenzione con l'Ente.

Art.26

Finalità

L'integrazione della retta allo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versì in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogno.

Art.27

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona interessata o chi ne cura gli interessi, presenta formale richiesta al Comune corredata dall'autocertificazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui all'art.4 del presente regolamento, del nucleo familiare di appartenenza.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 20% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per aver diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T.U. 18.06.1931, n.773 e dall'at.279 del R.D. 06.05.1940, n.635 e successive modifiche che regolano l'istituto del "domicilio di soccorso".

Il Servizio Sociale Comunale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove è possibile, si effettueranno le verifiche atte ad individuare i familiari che per legge sono chiamati ad occuparsi del soggetto richiedente il servizio.

ART. 28

Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio residenziale è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio dell'Ente, a favore di persone che vivono in situazioni socio-economiche precarie.

L'ammissione è valutata e disposta in base:

- alla data di presentazione della domanda del servizio;
- dall'entità della necessità e/o dell'urgenza.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

CAPO IV

ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Art.29

Definizione del servizio e finalità

Il servizio è rivolto ai minori in situazione di handicap fisici e/o psichici, frequentanti la scuola dell'obbligo, che in conseguenza del loro stato si trovano nell'impossibilità di partecipare pienamente alle attività scolastiche.

Art.30

Prestazioni

Al servizio di assistenza scolastica sono demandate le seguenti prestazioni:

- cura dell'igiene personale;
- aiuto durante l'ora dei pasti;
- vigilanza generale.

Art. 31

Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è disposta dal Servizio Sociale sulla base della richiesta formulata dall'Istituzione Scolastica a seguito di regolare certificazione rilasciata dal servizio di Neuropsichiatria Infantile della competente Azienda USL e confermata dall'Istituzione scolastica competente.

Il piano di intervento viene predisposto sulla base delle indicazioni formulate dagli operatori sanitari e scolastici e sulla base delle disponibilità del bilancio dell'Ente.

CAPO V

SERVIZI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Art.32

Centro di Aggregazione Sociale - Definizione -

Il Centro di Aggregazione Sociale (CAS) è sede di una pluralità di iniziative e attività di promozione, sostegno, animazione e socializzazione rivolte alla generalità della popolazione, e nello specifico a minori, adolescenti, giovani, anziani, disabili e altri soggetti in situazione di disagio sociale e relazionale.

Il servizio sarà dettagliatamente disciplinato nel Regolamento specifico di funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale che verrà adottato non appena verrà attivato il servizio stesso.

CAPO VI

INTERVENTI DI SUPPORTO AL NUCLEO FAMILIARE

Art.33

Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

1) Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

2) Gli interventi attuabili di varia natura consistono in :

- individuazione precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole nei confronti dei figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del Titolo II della legge 4 Maggio 1983, n.184;
- promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge 4 Maggio 1983, n.184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- individuazione di tutti gli elementi inerenti le famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare e alla presunta durata dell'intervento;
- preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie d'origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- determinazione del contributo economico da corrispondersi agli affidatari per il mantenimento del minore.

Art.34

Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atta a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

CAPO VII

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998, N.448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art.35

Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità

Gli interventi di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 65 e 66 della Legge 448/98 e le modalità di applicazione stabilite dai D.M. 21.12.2000 n.452, modificato dal D.M. 25.05.2001, n.337 e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.36

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone usufruenti dei servizi socio-assistenziali comunali, di cui il Servizio Sociale Professionale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale previo consenso espresso dall'interessato.

Art.37

Volontariato

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art.38

Registro del volontariato

Presso il Comune è istituito il registro del volontariato.

L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta del Comune previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con la normativa del presente Regolamento sui servizi sociali.

Il comune dispone la cancellazione dal registro quando vengono a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento.

ART. 39

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio e in seguito all'avvenuta esecutività con provvedimento del CO.RE.CO. di Cagliari.

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla L. n°241/90 e in seguito all'avvenuta esecutività.

ART. 40

Modifica del Regolamento.

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento, potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 41

Disposizioni finali.

Il presente Regolamento verrà applicato anche ai nuovi servizi previsti dal Comune o da Leggi statali, regionali o da norme statutarie dell'Ente.